



Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

COMUNICATO UFFICIALE n. 69 del 6 novembre 2013

Il Commissario Straordinario

- considerato l'art. 20, punto 7, dello Statuto Federale;
- ritenuto necessario modificare l'art. 27, lett. a) e b) del Regolamento Organico;
- visto l'art. 27, punto 3, comma 5 dello Statuto Federale;

delibera

la modifica dell'art. 27, lett. a) e b) del Regolamento Organico in adeguamento alle disposizioni previste dallo Statuto della FSSI, secondo il testo allegato.

Publicato in Roma il 6 novembre 2013

f.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Felice Pulici

Si allega:

- Nuovo testo dell'art. 27, lett. a) e b),
del Regolamento Organico.



F.S.S.I. - Via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma - C.F. 97388210581 - P.Iva 10464691004
Tel. 06 36856315 - Fax: 06 36856376 - Sito: www.fssi.it -



Art. 27 – Rappresentanza degli aventi diritto a voto in assemblea

a) AFFILIATI

La rappresentanza delle Società aventi diritto a partecipare alle assemblee purché in regola con il pagamento delle quote di riaffiliazione per l'anno in corso, spetta al legale rappresentante della società stessa ovvero ad un dirigente, regolarmente tesserato al F.S.S.I. come componente in carica del Consiglio direttivo societario, e in questo caso deve risultare da delega scritta, nella quale dovrà essere indicata il nome, cognome e qualifica sociale del delegato.

La delega deve essere firmata dal Presidente della Società o da chi ne fa le veci, secondo le disposizioni specifiche dei singoli statuti sociali e muniti del timbro dell'affiliato.

Ad eguali criteri e procedure si dovranno avere riguardo qualora la delega si riferisca ad affiliati diversi.

In particolare, la delega dovrà essere conferita al solo rappresentante, in assemblea, avente titolo ad esercitare il diritto di voto per la sua associazione e sempre che delegante e delegato appartengano alla stessa regione.

Per stabilire se 2 affiliati appartengano alla stessa regione si dovrà tener conto dell'ubicazione delle sedi sociali degli interessati.

Nessun affiliato può essere portatore di più di 2 deleghe, oltre la propria.

Ad avvenuta registrazione di una delega da parte della Commissione Verifica dei Poteri, non è consentita la cessione ad altra persona della capacità di voto derivante dalla delega registrata.

Per le eventuali contestazioni sulla regolarità formale delle deleghe, la Commissione Verifica dei Poteri decide inappellabilmente.

Oltre agli altri requisiti, la rappresentanza di affiliati non è consentita a coloro che siano colpiti da provvedimenti disciplinari in atto.

b) ATLETI e TECNICI

E' ammessa la partecipazione in assemblea e l'esercizio del diritto di voto ai rappresentanti eletti in seno alle società ai sensi del precedente art. 12. Detti rappresentanti possono portare al massimo una delega di un rappresentante appartenente alla medesima categoria, presso diversa società della regione. La delega deve avere i medesimi requisiti della delega di cui al precedente punto a).



NUOVO TESTO

Art. 27 – Rappresentanza degli aventi diritto a voto in assemblea

a) PRESIDENTE AFFILIATI

La rappresentanza delle Società aventi diritto a partecipare alle assemblee purché in regola con il pagamento delle quote di riaffiliazione per l'anno in corso, spetta al legale rappresentante della società stessa ovvero ad un dirigente, regolarmente tesserato alla FSSI come componente in carica del Consiglio direttivo societario, e in questo caso deve risultare da delega scritta, nella quale dovrà essere indicato il nome, cognome e qualifica sociale del delegato.

La delega deve essere firmata dal Presidente della Società o da chi ne fa le veci, secondo le disposizioni specifiche dei singoli statuti sociali e muniti del timbro dell'affiliato.

I criteri e le procedure di cui sopra dovranno essere rispettate qualora la delega si riferisca ad affiliati diversi.

In particolare, la delega dovrà essere conferita al solo rappresentante, in assemblea, avente titolo ad esercitare il diritto di voto per la sua associazione e sempre che delegante e delegato appartengano alla stessa regione, **in numero consentito dalle vigenti disposizioni Statutarie di cui all'art. 18, punto 2, dello stesso Statuto Federale.**

Per stabilire se 2 affiliati appartengano alla stessa regione si dovrà tener conto dell'ubicazione delle sedi sociali degli interessati.

Ad avvenuta registrazione di una delega da parte della Commissione Verifica dei Poteri, non è consentita la cessione ad altra persona della capacità di voto derivante dalla delega registrata.

Per le eventuali contestazioni sulla regolarità formale delle deleghe, la Commissione Verifica dei Poteri decide inappellabilmente.

Oltre agli altri requisiti, la rappresentanza di affiliati non è consentita a coloro che siano colpiti da provvedimenti disciplinari in atto.

b) ATLETI e TECNICI

E' ammessa la partecipazione in assemblea e l'esercizio del diritto di voto ai rappresentanti **Atleti e Tecnici** eletti in seno alle società ai sensi del precedente art. 12.

Ai sensi dell'art. 18, punto 2, dello Statuto Federale, i suddetti rappresentanti non possono essere portatori di deleghe in Assemblea Nazionale e in caso di loro impedimento vengono sostituiti dal primo dei non eletti della società di appartenenza.

